

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA**

MILANO

R.G. 1337/2020 - Sezione I

Atto di integrazione del contraddittorio

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25.11.2020

1) Con ricorso avanti al TAR Lombardia, Milano, rubricato al R.G. 1337/2020, Sezione I, notificato al Comune di Milano, la Signora Emanuela Rosaria Bo, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Linzola, ha impugnato:

a) il provvedimento del Comune di Milano, Direzione casa, Area assegnazione alloggi ERP, Ufficio contenzioso e attività di supporto, del 26.5.2020, PG 0184415/2020;

b) il provvedimento del Comune di Milano, Direzione casa, Area assegnazione alloggi ERP, Ufficio contenzioso e attività di supporto, del 22.4.2020, PG 0114423/2020;

c) e, in quanto occorra, il provvedimento del Comune di Milano, Direzione casa, Area assegnazione alloggi ERP, Ufficio contenzioso e attività di supporto del 14.7.2020, prot. 0256173/2020.

Il ricorso è stato proposto sulla base dei seguenti motivi:

l) Illegittimità per violazione dell'art. 7 e 15, comma 3, del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 in materia di accesso ai servizi abitativi pubblici

Il regolamento in epigrafe individua (articolo 7) i requisiti che devono possedere i beneficiari.

Tra i requisiti richiesti non c'è quello del numero minimo dei componenti del nucleo familiare. Infatti, a norma dell'articolo 6 dello stesso regolamento, il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona.

Tuttalpiù il numero dei componenti di un nucleo familiare può incidere sui punti conseguibili; nel senso che più elevato è il numero dei componenti e maggiore sarà l'esigenza di aiuto e, quindi, si ritiene di punti conseguibili.

Lo stesso regolamento, all'articolo 15, comma 2, prevede, giustamente, che i requisiti dichiarati nella domanda continuino a permanere anche prima dell'assegnazione dell'ambito alloggio popolare.

Qualora, intervengano modifiche delle condizioni dichiarate in sede di domanda di assegnazione, lo stesso articolo 15, al comma 3, prevede le seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti, nel qual caso l'ente proprietario provvede alla cancellazione del nucleo richiedente dalla graduatoria;
- modifica che non dia luogo alla cancellazione, nel qual caso l'ente proprietario provvede alla attribuzione di un nuovo punteggio ed alla conseguente variazione della posizione in graduatoria.

Il regolamento regionale prevede quindi ipotesi di modificazione del punteggio sia in riduzione che in aumento, a seconda della modificazione della situazione di fatto.

La breve disamina della normativa mostra già come le decisioni assunte dal Comune di Milano si pongano in contrasto con le regole regionali.

La situazione familiare della ricorrente Signora è mutata, infatti, solo perché il nucleo familiare originario si è ridotto di una persona; precisamente una dei figli della Signora Bo ha spostato la propria residenza presso un altro indirizzo, sempre nel Comune di Milano.

Tale situazione non ha fatto perdere i requisiti di accesso agli alloggi ERP.

Tuttalpiù può avere inciso sul punteggio attribuito ed attribuibile perché, riducendosi il numero dei componenti del nucleo familiare, è mutata la soglia patrimoniale.

Nel caso della Signora ricorrente il parametro comunque non è superato.

Ne deriva che il Comune di Milano avrebbe dovuto solo provvedere all'adeguamento del punteggio ed alla conseguente modificazione della posizione in graduatoria del nucleo familiare della ricorrente e non già alla cancellazione del nucleo dalla graduatoria.

II) In subordine: illegittimità per violazione di legge e/o eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione

Quand'anche in ipotesi ci fossero ragioni diverse che potrebbero giustificare la cancellazione dalla graduatoria, queste non sono state affatto spiegate dal Comune di Milano.

Pertanto i provvedimenti sarebbero, anche in questa ipotesi, illegittimi per evidente difetto di motivazione.

E' stato impugnato, in via cautelativa, anche l'ultimo provvedimento del 14.7.2020 in quanto richiama, ancorché solo per confermarlo, il

provvedimento del 26.5.2020 di rigetto del ricorso, che è il provvedimento conclusivo del procedimento.

2) Unitamente al ricorso è stata proposta istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati.

3) Con ordinanza del 10.9.2020, n. 1153, il TAR Lombardia, Milano, ha ordinato alla ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso ai soggetti che erano collocati nella graduatoria ERP successivamente alla ricorrente stessa al momento della adozione del provvedimento di cancellazione impugnato per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41 comma 4 del c.p.a. e dell'articolo 150 del c.p.c., mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Comune di Milano, Area assegnazione alloggi ERP.

4) Si chiede pertanto, in ottemperanza, all'ordinanza del TAR Lombardia, Milano, la pubblicazione sul sito internet del Comune di Milano, Area assegnazione alloggi ERP, del presente atto di integrazione del contraddittorio, unitamente a copia del ricorso introduttivo notificato.

Milano, 29.9.2020

Avv. Claudio Linzola